

DECISIONE 2012/711/PESC DEL CONSIGLIO

del 19 novembre 2012

relativa al sostegno alle attività dell'Unione volte a promuovere tra i paesi terzi il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

- (1) La strategia europea in materia di sicurezza, adottata dai capi di Stato o di governo il 12 dicembre 2003, delinea cinque sfide fondamentali cui deve far fronte l'Unione nel contesto scaturito dalla fine della guerra fredda: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della circolazione incontrollata delle armi convenzionali sono cruciali per quattro di queste cinque sfide. La strategia sottolinea l'importanza dei controlli sulle esportazioni per contenere la proliferazione.
- (2) Il 5 giugno 1998 l'Unione ha adottato un codice di condotta per le esportazioni di armi, politicamente vincolante, che stabilisce criteri comuni tesi a regolamentare il commercio legale di armi convenzionali. Il Codice è stato periodicamente aggiornato.
- (3) La strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni, adottata dal Consiglio europeo il 15 e 16 dicembre 2005, dispone che l'Unione, a livello regionale e internazionale, sostenga il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la promozione dei criteri del codice di condotta per le esportazioni di armi, fra l'altro, mediante l'assistenza ai paesi terzi nel settore dell'elaborazione della pertinente legislazione nazionale e la promozione di misure sulla trasparenza.
- (4) L'8 dicembre 2008 il codice di condotta per le esportazioni di armi è stato sostituito dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, giuridicamente vincolante, che prevede norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. La posizione comune 2008/944/PESC stabilisce otto criteri di valutazione delle domande di esportazione di armi convenzionali. Essa include altresì un meccanismo di notifica e di consultazione per i casi di rifiuto di esportazione delle armi e misure di trasparenza quali la pubblicazione delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi.
- (5) Ai sensi dell'articolo 7 della posizione comune 2008/944/PESC e al fine di ottimizzare l'efficacia della posizione comune, gli Stati membri hanno concordato di operare, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC), per rafforzare la cooperazione e promuovere la convergenza nel settore delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. I principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC sono stati ufficialmente sostenuti da numerosi paesi terzi.
- (6) L'articolo 11 della posizione comune 2008/944/PESC dispone che gli Stati membri devono adoperarsi al massimo per incoraggiare altri Stati esportatori di armi ad applicare i criteri contenuti in detta posizione comune.
- (7) L'Unione e i suoi Stati membri sono tenuti alla riservatezza, nello scambio di informazioni sulla politica di esportazione delle armi, in particolare con i paesi terzi beneficiari.
- (8) Il 6 dicembre 2006 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU), con il sostegno di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha adottato la risoluzione 61/89 volta a promuovere l'elaborazione di un trattato sul commercio delle armi che stabilisce norme internazionali comuni per l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di armi convenzionali, segnando in tal modo l'avvio formale del processo ONU per la negoziazione di un trattato sul commercio delle armi.
- (9) Il 12 gennaio 2010 l'Assemblea generale dell'ONU, sostenuta da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, ha adottato la risoluzione 64/48, relativa al trattato sul commercio delle armi, che convocava la Conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio di armi incaricandola di riunirsi per quattro settimane consecutive nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante concernente le norme comuni internazionali più rigorose possibili sul trasferimento di armi convenzionali.
- (10) Sebbene la conferenza dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, del luglio 2012 non abbia raggiunto un accordo su un testo definitivo del trattato, essa ha nondimeno compiuto notevoli passi avanti, rispecchiati nel progetto di testo del trattato presentato dal presidente della conferenza il 26 luglio 2012. L'Unione appoggia pienamente la rapida conclusione dei negoziati

⁽¹⁾ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

a inizio 2013 grazie alla convocazione di una più breve conferenza finale dell'ONU relativa al trattato sul commercio delle armi, con le stesse regole di quelle seguite nella prima conferenza, per concludere i negoziati sul trattato sulla base del progetto di testo del presidente del 26 luglio 2012.

- (11) Il Consiglio ha adottato, nel 2005, 2006, 2007, 2010 e 2012, delle conclusioni a favore della negoziazione di un trattato sul commercio delle armi, sottolineando l'importanza, in tale processo, della cooperazione con altri Stati e organizzazioni regionali.
- (12) Il 17 marzo 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/230/PESC relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri del codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi tra i paesi terzi ⁽¹⁾. Nel quadro dell'azione comune una serie di quattro seminari regionali è stata organizzata per i paesi dell'Europa sudorientale, dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell'Africa settentrionale.
- (13) Il 22 dicembre 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1012/PESC relativa al sostegno delle attività dell'UE volte a promuovere il controllo delle esportazioni di armi e i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC tra i paesi terzi ⁽²⁾. Nell'ambito della decisione 2009/1012/PESC una serie di cinque seminari regionali è stata organizzata per i paesi dell'Europa sudorientale, dell'Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell'Africa settentrionale. La decisione 2009/1012/PESC ha altresì previsto l'organizzazione di quattro visite di studio, presso gli Stati membri, per i paesi candidati all'adesione all'UE.
- (14) Negli anni scorsi l'Unione, nell'ambito dei progetti avviati tramite strumenti finanziari dell'UE diversi dal bilancio PESC, ha fornito assistenza per il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nei paesi terzi.
- (15) Il Consiglio ha affidato l'esecuzione tecnica della decisione 2009/1012/PESC all'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni («BAFA») che ha positivamente completato, nel gennaio 2012, l'organizzazione di tutte le attività ivi previste. Il BAFA è stato altresì designato quale agenzia esecutiva dei progetti finanziati dall'UE relativi ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso nell'ambito dello strumento per la stabilità. Date queste premesse, la scelta del BAFA quale agenzia esecutiva di ulteriori attività dell'Unione nell'ambito dei controlli sulle esportazioni è giustificata dalla sua provata esperienza, dalle competenze e dalla necessaria conoscenza relativa all'attuazione del pertinente acquis dell'Unione e alla promozione di quest'ultimo presso i paesi terzi e rafforza la continuità e la coerenza globale dell'assistenza dell'Unione in tale settore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di promuovere la pace e la sicurezza e in conformità della sua strategia europea in materia di sicurezza, l'Unione persegue gli obiettivi seguenti:

- a) promuovere il miglioramento dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC, e individuare complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso;
- b) sostenere gli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali;

2. L'Unione persegue gli obiettivi di cui al paragrafo 1 mediante le seguenti attività di progetto:

- a) continuare a promuovere tra i paesi terzi i criteri e i principi della posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione 2009/1012/PESC e l'azione comune 2008/230/PESC;
- b) assistere i paesi terzi nella redazione, nell'aggiornamento e nell'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali;
- c) assistere i paesi nella formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione per assicurare un'attuazione e un'esecuzione adeguate dei controlli sulle esportazioni di armi;
- d) promuovere la trasparenza e la responsabilità nel commercio internazionale di armi, anche mediante il sostegno a misure nazionali e regionali tese a promuovere la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali;
- e) incoraggiare i paesi terzi a sostenere l'elaborazione e l'esecuzione di un trattato giuridicamente vincolante sul commercio delle armi che fissi norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali.

In allegato è riportata una descrizione dettagliata delle attività di progetto di cui al presente paragrafo.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell'attuazione della presente decisione;

2. L'esecuzione tecnica delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è affidata al BAFA;

⁽¹⁾ GU L 75 del 18.3.2008, pag. 81.

⁽²⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 16.

3. Il BAFA svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante. A tal fine quest'ultimo stabilisce le modalità necessarie con il BAFA.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1 860 000 EUR;

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio dell'Unione;

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione dell'importo di riferimento finanziario di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il BAFA. L'accordo prevede che il BAFA assicuri la visibilità del contributo dell'Unione in funzione della sua entità;

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo.

Articolo 4

L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla base di relazioni periodiche preparate dal BAFA. Tali relazioni costituiscono la base per la valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione riferisce sugli aspetti finanziari dell'attuazione delle attività di progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Essa cessa di produrre effetti decorsi ventiquattro mesi dalla data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, oppure decorsi sei mesi dalla data di adozione, nel caso in cui non sia concluso alcun accordo di finanziamento entro tale periodo.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON

ALLEGATO

ATTIVITÀ DI PROGETTO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2

1. **Obiettivi**

La presente decisione ha come obiettivi la promozione del miglioramento dei controlli sulle esportazioni di armi da parte di paesi terzi e il sostegno agli sforzi compiuti dai paesi terzi a livello nazionale e regionale al fine di rendere più responsabile e trasparente il commercio delle armi convenzionali. Tali obiettivi sono perseguiti conformemente ai principi fissati nella posizione comune 2008/944/PESC, individuando complementarità e sinergie con i progetti di assistenza dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso.

Per raggiungere i suddetti obiettivi, l'Unione continua a promuovere i principi e i criteri della posizione comune 2008/944/PESC basandosi sui risultati raggiunti mediante l'attuazione della decisione 2009/1012/PESC e l'azione comune 2008/230/PESC. A tal fine è fornita assistenza ai paesi terzi per la redazione, l'aggiornamento e l'attuazione, ove occorra, delle pertinenti misure legislative e amministrative tese a porre in essere un efficace sistema di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. Si dovrebbe altresì dare sostegno sia alla formazione dei funzionari incaricati del rilascio di licenze e di quelli incaricati dell'esecuzione nei paesi terzi responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione dei controlli sulle esportazioni di armi che alle misure nazionali e regionali tese a promuovere la trasparenza e l'adeguato controllo delle esportazioni di armi convenzionali.

L'obiettivo consistente nel rendere più responsabile e trasparente il commercio internazionale delle armi convenzionali sarà perseguito anche attraverso la promozione, presso i paesi terzi, dell'elaborazione e dell'esecuzione di un trattato giuridicamente vincolante sul commercio delle armi che fissi norme internazionali comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali.

2. **Descrizione delle attività di progetto**2.1. *Obiettivo del progetto*

Fornire assistenza tecnica a un certo numero di paesi terzi interessati che hanno dimostrato di voler migliorare le proprie norme e pratiche nel settore del controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e allineare le proprie norme e pratiche a quelle convenute e applicate dagli Stati membri, che figurano nella posizione comune 2008/944/PESC e nel manuale d'uso che la correda.

2.2. *Descrizione del progetto*2.2.1. *Workshop regionali*

Il progetto consisterà di un massimo di otto workshop, ciascuno della durata di due giorni, destinati a funzionari di Stato dei paesi terzi e fornirà una formazione nei pertinenti settori dei controlli sulle esportazioni di armi convenzionali. I partecipanti ai seminari possono includere funzionari di Stato dei paesi terzi, quali funzionari delle dogane e funzionari incaricati dell'esecuzione, funzionari dei pertinenti ministeri e agenzie di contrasto, rappresentanti dei parlamenti nazionali e rappresentanti della società dell'industria e civile. La formazione sarà impartita da esperti delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, rappresentanti di paesi che si sono conformati alla posizione comune 2008/944/PESC, funzionari delle pertinenti istituzioni dell'Unione e rappresentanti del settore privato e della società civile.

I workshop possono svolgersi in un paese beneficiario o in un altro luogo da determinarsi in consultazione con il gruppo «Esportazioni di armi convenzionali» (COARM) e i servizi dell'alto rappresentante.

I workshop regionali sono organizzati nei paesi seguenti:

- a) fino a tre workshop per i paesi dell'Europa sudorientale;
- b) fino a tre workshop per i paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato;
- c) fino a due workshop per i paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato.

2.2.2. *Mobilità del personale*

Il progetto consisterà di un massimo di sei visite di studio per funzionari governativi, funzionari delle dogane e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze presso le pertinenti autorità degli Stati membri e di un massimo di otto visite di studio della durata massima di un mese per funzionari governativi e/o funzionari incaricati del rilascio di licenze degli Stati membri presso le pertinenti autorità dei paesi beneficiari.

2.2.3. Assistenza individuale ai paesi beneficiari

Il progetto consisterà di un massimo di dieci workshop di due giorni per singoli paesi beneficiari cui saranno invitati i funzionari di Stato dei paesi beneficiari, inclusi i funzionari governativi, i funzionari incaricati del rilascio di licenze e quelli incaricati dell'esecuzione. Detti eventi si svolgeranno preferibilmente nei paesi beneficiari e la conoscenza specifica verrà trasmessa da esperti degli Stati membri.

2.2.4. Portale web per rafforzare nei paesi terzi i controlli sulle esportazioni di armi

Il progetto consisterà nello sviluppo di un portale web accessibile ai funzionari degli Stati membri e dei paesi terzi finalizzato alla promozione dei controlli sulle esportazioni di armi in linea con i principi e i parametri della posizione comune 2008/944/PESC. Il portale fornirà agli Stati beneficiari un accesso permanente alle risorse tecniche per l'attuazione e il miglioramento dei loro controlli sulle esportazioni di armi e faciliterà la condivisione delle pertinenti informazioni sulle attività di sensibilizzazione dell'Unione previste dalla presente decisione con funzionari dei paesi beneficiari che non hanno potuto partecipare direttamente alle attività di assistenza e sensibilizzazione. Fornirà inoltre informazioni tecniche dettagliate sui sistemi di controllo delle esportazioni negli Stati membri e nei paesi beneficiari, da utilizzare come materiale di supporto durante le attività di assistenza previste dalla presente decisione.

Il portale web sarà inoltre integrato da svariate attività intese ad accrescere la visibilità della mobilitazione dell'Unione e a favorire l'allineamento con la posizione comune 2008/944/PESC. Tra tali attività figureranno anche la regolare pubblicazione di note informative e adeguate campagne sui media.

2.2.5. Incontri di valutazione

Al fine di fornire una valutazione a medio termine e finale delle attività di cui alla presente decisione, saranno organizzati a Bruxelles, con la partecipazione congiunta dei paesi beneficiari e degli Stati membri, a margine delle riunioni del COARM, fino a due incontri della durata di due giorni. A tali riunioni possono essere invitati a partecipare non più di due rappresentanti di ciascun paese beneficiario incaricati del controllo sulle esportazioni di armi.

3. Coordinamento con altri progetti di assistenza dell'unione nel settore dei controlli sulle esportazioni

Sulla base dell'esperienza di precedenti attività di sensibilizzazione dell'Unione nel settore dei controlli sulle esportazioni sia di prodotti a duplice uso che di armi convenzionali, la fornitura di assistenza ai paesi terzi dovrebbe godere del massimo della sinergia e della complementarità al fine di assicurare che le attività dell'Unione siano il più possibile efficaci e coerenti. A tal fine si dovrebbe prevedere la possibilità di organizzare talune delle attività di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.4 insieme ad altre attività relative ai controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, finanziate tramite strumenti finanziari dell'Unione diversi dal bilancio PESC. Quanto sopra è posto in essere nel pieno rispetto dei limiti legali e finanziari stabiliti per l'utilizzo dei pertinenti strumenti finanziari dell'Unione.

4. Beneficiari

I beneficiari delle attività di progetto includono funzionari di Stato e rappresentanti della società civile e dell'industria dei seguenti paesi:

- i) paesi dell'Europa sudorientale (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, FYROM, Montenegro e Serbia);
- ii) paesi mediterranei nordafricani interessati dalla politica europea di vicinato (Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia);
- iii) paesi dell'Europa orientale e del Caucaso interessati dalla politica europea di vicinato (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina).

Per ogni tipo di attività previste nella presente decisione del Consiglio saranno selezionati particolari paesi beneficiari sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri:

- impegno del paese terzo a migliorare i controlli sulle esportazioni di armi convenzionali e ad allinearli agli standard dell'Unione;
- rilevanza del paese terzo per il commercio mondiale di armi;
- impatto della precedente assistenza dell'Unione sul sistema nazionale di esportazione di armi convenzionali del paese terzo e previsto impatto sostenibile a lungo termine della successiva assistenza.

Su proposta dell'alto rappresentante il COARM può decidere di modificare l'elenco dei paesi beneficiari ove esista un'opportuna giustificazione.

5. **Valutazione d'impatto**

L'impatto della presente decisione dovrebbe essere valutato sul piano tecnico una volta completate le ultime attività da essa previste. La valutazione d'impatto sarà effettuata dall'alto rappresentante in collaborazione con i pertinenti Gruppi di lavoro del Consiglio e, ove occorra, con le delegazioni dell'Unione presso i paesi beneficiari e con altre pertinenti parti interessate.

6. **Durata**

La durata totale stimata del progetto è di 24 mesi.

7. **Ente incaricato dell'esecuzione tecnica**

L'esecuzione tecnica della presente decisione sarà affidata al BAFA, che svolgerà i suoi compiti sotto la responsabilità dell'alto rappresentante.

8. **Presentazione di relazioni**

Il BAFA preparerà relazioni periodiche, anche dopo il completamento di ciascuna delle attività. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'alto rappresentante non oltre sei settimane dopo il completamento delle pertinenti attività.

9. **Stima del costo totale del progetto e del contributo finanziario dell'unione**

Il costo totale del progetto è di 1 860 000 EUR.
